

***La riforma dieci anni dopo il motu proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus (MIDI).
Alcune (parziali e provvisorie) considerazioni
di un vicario giudiziale.***

Dopo i debiti ringraziamenti, desidero anzitutto offrire tre spiegazioni del titolo della mia relazione con riferimento alle considerazioni che ho scelto di proporre alla vostra attenzione.

Le ho definite *parziali* in quanto ho scelto solo alcuni degli aspetti, alcune delle tematiche, che mi sembravano maggiormente significativi da proporre in questa sede (e che altrove ho sviluppato in modo più ampio).

Ho poi definito *provvisorie* le mie considerazioni, perché un cambiamento come quello introdotto da MIDI nei processi per la dichiarazione di nullità matrimoniale non può trovare un assestamento e dar vita a prassi condivise e omogenee (non dico necessariamente identiche) in un lasso di tempo così breve e nell'ambito di un ordinamento giuridico a estensione mondiale.

In terzo luogo, ho sottolineato che si tratta delle considerazioni di un *vicario giudiziale*: ciò comporta che la riflessione venga svolta dal punto di vista della funzione di operatore pratico (non ad esempio di docente) e collocato in un contesto geografico determinato, perché l'esercizio della competenza giurisdizionale si esercita sempre secondo una determinazione spaziale, che comporta problematiche o situazioni specifiche. È il taglio pratico, si potrebbe dire quasi esperienziale, che caratterizza le mie considerazioni. In sostanza, esse si sforzano di rispondere alla domanda: in questo contesto, come posso applicare le potenzialità della riforma in modo che ai fedeli sia offerto in modo più corretto ed efficace il servizio della giustizia canonica?

L'intervento è suddiviso in tre parti. Dopo alcune considerazioni di carattere più complessivo, tratterò di due dei principali aspetti innovativi della riforma; l'abrogazione della cosiddetta doppia sentenza conforme e il processo *brevior*, tema sul quale mi sono coordinato con il vicario giudiziale della diocesi di Alessandria, don Giovanni Bagnus, che ne tratterà un aspetto particolare e molto attuale.

ALCUNE CONSIDERAZIONI DI CARATTERE PIÙ COMPLESSIVO

1. La distribuzione dei tribunali matrimoniali in Italia: il dato numerico, i modelli organizzativi e alcune possibili domande

Quella dell'organizzazione dei tribunali matrimoniali italiani è stata una vicenda molto complessa, che ha avuto uno sviluppo articolato e che non si sa se sia finito: a solo titolo di esempio, non si conosce (almeno ufficialmente) se e quali esiti abbia prodotto la Commissione pontificia istituita per la verifica dell'applicazione della riforma in Italia.

1.1. Quanto al dato numerico, una particolarità della situazione italiana che deve essere ricordata è che l'istituzione dei tribunali cosiddetti regionali derivava non dalla iniziativa dei vescovi interessati, ma da una decisione pontificia, assunta con il m.p. *Qua cura* del 1938, giustificata dalla presenza in Italia di circa trecento diocesi, anche molto piccole e non in grado

di essere autonome in materia. La situazione cui *Qua cura* aveva dato vita prevedeva diciotto tribunali di primo grado, nove dei quali fungevano anche da tribunale di appello per regioni ecclesiastiche vicine. Oggi, come risulta dal sito della Conferenza Episcopale Italiana, dove si trova un elenco aggiornato al 14 febbraio 2026, vi sono in Italia 49 tribunali per la materia matrimoniale, diversamente distribuiti sul territorio nazionale; la maggior parte solo per il primo grado, alcuni solo di appello, mentre alcuni hanno conservato la doppia competenza, fungendo da tribunali di appello per tribunali vicini, sempre salvo il diritto di appellare alla Rota Romana.

1.2. Quanto invece ai modelli organizzativi, se ne sono creati tre, due sicuramente indiscutibili e uno che presenta invece qualche aspetto più problematico:

- a) il modello di un tribunale diocesano, avendo legittimamente scelto il vescovo di recedere da un precedente tribunale regionale, naturalmente se ha le risorse di personale e di struttura per offrire ai fedeli un servizio almeno equivalente (se non migliore) di quello precedente;
- b) il modello di un tribunale interdiocesano (che corrisponda o meno a una regione ecclesiastica è un dato del tutto accidentale), frutto della sopravvivenza totale o parziale di un tribunale precedente o della aggregazione *ex novo* di due o più diocesi vicine;
- c) il modello che prevede la compresenza di un tribunale interdiocesano (regionale o a estensione inferiore) per i processi ordinari e di tribunali invece diocesani per quelli *breviores*. È la soluzione più problematica perché, anche a prescindere dalla minore chiarezza in merito alla competenza per eventuali processi documentali (per quanto rari), tale soluzione comporta che – nello stesso ambito territoriale e per la stessa materia (ossia l'accertamento della eventuale nullità matrimoniale) – sussisterebbero due tribunali solo distinti dalla differenza del rito. Così, ogni vescovo coinvolto in detta situazione finirebbe per avere due tribunali e due vicari giudiziali per la materia matrimoniale. Una situazione, inoltre, che potrebbe causare discrepanze di valutazione (e, quindi, conflitti di competenza) relativamente alla non facile scelta della procedibilità del processo *brevior*.

1.3. Quanto infine alle possibili domande, propongo anzitutto la seguente considerazione. La proliferazione numerica dei tribunali appena ricordata, potrebbe a mio avviso anche far sorgere un interrogativo circa la sua convenienza, soprattutto laddove si tenesse conto della sinergia che si persegue in molte altre istituzioni ecclesiali: diocesi, parrocchie, seminari, università, facoltà teologiche e istituti di scienze religiose; per non parlare dei tribunali per la materia penale (auspicati perfino a livello nazionale). Questa inversione di tendenza per i tribunali matrimoniali può essere oggetto di varie interpretazioni, nelle quali però non intendo qui entrare. Solo segnalo il passo di un discorso di Papa Leone a un gruppo di pellegrini toscani (quindi italiani)¹, dove viene toccato anche il tema della possibile aggregazione di diocesi, e nel quale si afferma:

Vi sono già in atto alcune collaborazioni che superano i confini diocesani, come nel caso del Tribunale ecclesiastico, e ve ne sono altre che si stanno avviando per esempio riguardo alla formazione iniziale dei presbiteri e ai Seminari. Vi invito a proseguire su questa strada, perché queste esperienze possono aiutarci a discernere il futuro.

Ma una ulteriore considerazione si potrebbe avanzare. La parcellizzazione dei tribunali potrebbe anche mettere in discriminare la (opportuna) composizione collegiale dell'organo giudicante di primo grado, oppure impedire una variazione dei collegi, cosa che facilita un confronto più ampio fra gli stessi giudici di un unico organo giudiziario. Ad esempio, in

¹ Leone XIV, discorso dell'11 ottobre 2025, reperibile nel sito della Santa Sede.

Lombardia solo due o forse tre diocesi su dieci potrebbero ad oggi assicurare un giudice collegiale, ma con un collegio sempre identico. Mi sembra non così conclusiva la possibile risposta a tale inconveniente reale che si dovrebbero formare allo scopo sacerdoti e laici: sia per i tempi e i costi che ciò comporta, sia per la scarsità di persone davvero adatte a ricoprire uffici come quello di giudice e di difensore del vincolo, al di là del possesso dei titoli canonici. Peraltro, come sono stato invitato a riflettere ascoltando una recente relazione di un noto processualista nel campo canonico sul segreto (d'ufficio e professionale)², il giudice monocratico – soprattutto se agisse in un contesto ambientale piccolo – finirebbe potenzialmente per godere di una minore libertà di giudizio rispetto a quella della quale fruisce nel caso in cui il suo voto personale fosse invece coperto dal segreto, come avviene nel caso della discussione e decisione collegiale. Chi proponeva tale osservazione faceva anche notare che bisogna pensare al giudice come a un uomo *medio*, non come a un *eroe*. Ma riprendo queste considerazioni nel punto successivo.

2. *La prossimità dei tribunali*

Un tema che ha avuto giustamente molta attenzione nell'applicazione della riforma è stato quello della prossimità dei tribunali ai fedeli.

Ma cosa vuole dire esattamente prossimità? Normalmente la si è intesa in senso fisico. Certo questo facilita l'accesso dei fedeli, soprattutto laddove tribunali (interdiocesani) coprono territori molto ampi e con scarse o difficili comunicazioni. Questo è indubbiamente un *pro* di tale tipo di vicinanza.

La vicinanza fisica può però offrire anche dei *contra* che vanno chiaramente individuati, nel senso che la prossimità può avere anche degli effetti sfavorevoli. Ciò soprattutto in diocesi piccole, dove le relazioni e i rapporti di conoscenza sono piuttosto stretti e si possono quindi creare delle situazioni dove il giudice conosce parti e testi o, addirittura, c'è o c'è stata una condivisione di attività ecclesiali che – se non configura gli estremi per un'astensione o una ricusazione – può dar luogo a condizionamenti imbarazzanti. Ciò va doverosamente segnalato. Va aggiunto inoltre che ci sono anche altri modi di vicinanza ai fedeli che ritengo ancora più importanti rispetto alla prossimità fisica: quali la celerità nel lavoro, il tratto che si usa con parti e testi, la personalizzazione degli interrogatori (che spesso purtroppo continuano spesso a essere proposti in forme *standard*), la *recognitio peritiae* per capire e utilizzare meglio i pareri degli esperti. Un modo particolarmente significativo di vicinanza è quello di consegnare ai fedeli sentenze che siano davvero comprensibili per le parti private, che ne sono i destinatari principali. Ad esempio con sezioni in diritto e in fatto davvero *ad rem* e coordinate fra loro, con traduzione o adeguata sintesi dei testi della giurisprudenza citati, con cura per la logica espositiva (cf art. 254 § 1 DC) invece di limitarsi a proporre una mera trascrizione degli atti. Molto chiaramente il Papa Francesco, nella sua allocuzione alla Rota Romana del 27 gennaio 2022, aveva affermato:

La sentenza [...] dev'essere comprensibile per le persone coinvolte: solo così si porrà come momento di speciale rilevanza nel loro cammino umano e cristiano³.

² Si tratta di una relazione tenuta da mons. G. Paolo Montini in un Simposio di diritto canonico tenuto nel settembre 2025 a Brno, nella Repubblica Ceca, e di prossima pubblicazione sulla rivista *Adnotatio Iurisprudentiae*.

³ In AAS 114 (2022) 251.

3. *La fase introduttiva della causa*

Non ostanti autorevoli pareri contrari⁴ si è trovata molto opportuna la modifica della fase di ammissione del libello e di fissazione del dubbio di causa operata da MIDI, che la affida interamente al vicario giudiziale.

Infatti, salvo che in tribunali che possono contare su personale completamente dedicato (Rota Romana o Rota Spagnola, che peraltro sono tribunali di appello), negli altri tribunali concretamente esistenti, anche di medie dimensioni, gli eventuali vicari aggiunti (che come presidi del collegio dovrebbero ammettere il libello, secondo la normativa comune) hanno spesso un tempo limitato da dedicare al tribunale, in quanto oberati da altri incarichi. La decisione relativa all'ammissione del libello non è un passaggio automatico e per così dire solo burocratico: può comportare persino la sua non ammissione oppure una sua ammissione solo parziale; oppure ancora la necessità di chiedere alle parti delle precisazioni, ad esempio circa i testi indotti o circa documenti importanti ai quali si fa cenno nel libello ma che non sono ad esso allegati (cf l'art. 117 DC). Occorre un tempo sufficiente per analizzare con calma un libello e i suoi allegati e per motivare in modo adeguato il provvedimento relativo.

A mio giudizio, quindi, la riforma del 2015 ha colto un aspetto di realtà della effettiva vita dei tribunali ecclesiali così come concretamente esistenti, affidando al vicario giudiziale tutta la fase di introduzione della causa, scelta che assicura la tanto desiderata celerità anche in questa fase processuale.

SULLA ABROGAZIONE DELLA DOPPIA SENTENZA CONFORME

1. *Gli aspetti positivi e due spunti di riflessione*

1.1. L'abrogazione della necessità della doppia decisione conforme per la eseguibilità della sentenza ha avuto un duplice e innegabile effetto benefico. Sia in generale in quanto è generalmente più celere per i fedeli il percorso per giungere a una sentenza esecutiva, la quale – nella maggior parte dei casi – viene raggiunta nel primo grado di giudizio. Sia per la tempistica di lavoro dei tribunali che avevano la doppia competenza (come nove dei regionali italiani), i quali oggi possono ormai dedicarsi quasi esclusivamente alle cause di primo grado. Per fare un esempio concreto, il tribunale Lombardo è passato da circa 250 cause annue da revisionare in secondo grado a qualche unità (solo sei nel 2025): è chiaro che ciò ha come detto giovato alla tempistica della trattazione delle cause di primo grado, che in qualche caso sono rimaste sotto i sei mesi con il processo ordinario o in più casi comunque sotto l'anno.

1.2. Un primo spunto di riflessione è offerto invece da un dato che si offre, almeno alla mia personale esperienza: quasi tutte le cause ora appellate sono state decise negativamente in primo grado. Tali cause, quindi, sarebbero state verosimilmente appellate anche prima della entrata in vigore di MIDI, che in merito alle cause negative nessuna innovazione ha apportato⁵.

⁴ Ad esempio C. M. MORÁN BUSTOS, *El proceso de nulidad del matrimonio. La búsqueda de la verdad y la celeridad procesal*, Madrid, 2024, pp. 867-871.

⁵ Per le cause di nullità matrimoniale terminate con una sentenza negativa, si continua a ritenere valida la premessa n. 4 della dichiarazione della Segnatura Apostolica del 3 giugno 1989 (in AAS 81 [1989] 989) che conferma l'orientamento del Supremo Tribunale per cui un appello presentato fuori termini a valle di una sola decisione negativa viene sì trattato come una nuova proposizione della causa ma, non essendovi una duplice decisione conforme, non si richiede per la sua ammissione l'esibizione di prove nuove e gravi entro un termine perentorio. In questo modo, da un lato, si salva la perentorietà dei termini di appello anche per le sentenze negative; dall'altro si tiene conto della natura intrinseca della stessa sentenza negativa, che è basata sulla mancanza della certezza morale

Ciò in qualche modo certifica la quasi pratica scomparsa degli appelli contro sentenze affermative (mentre in precedenza circa il 15% delle cause era ammesso ad esame ordinario, almeno sempre nella esperienza presso il tribunale Lombardo) e ciò fa sorgere una prima domanda: ossia quella sulla attività e, forse si potrebbe anche dire, sul coraggio dei difensori del vincolo, anche se mi risulta che qualche coraggioso si sia visto respingere l'appello come dilatorio, sentendosi quindi (si perdonerà il gioco di parole) scoraggiato a proporle altri.

1.3. Ma il dato numerico appena ricordato e la tipologia di sentenze effettivamente appellate (ossia quali solo quelle negative) sollevano un altro spunto di riflessione, se si considera anche il fatto che le (poche) sentenze affermative appellate lasciano in non pochi casi qualche dubbio sull'approfondimento, soprattutto dell'istruttoria, effettuato in primo grado.

Forse tale impressione può dipendere dal fatto che si tratta di cause appellate, quindi per definizione più deboli, oppure maggiormente contenziose e quindi con posizioni delle parti fortemente contrapposte e dialettiche anche dal punto di vista delle prove addotte. A mio giudizio, però, il dato fa comunque riflettere. Mi spiego: se non è cambiato il criterio tecnico per giungere a una sentenza affermativa – ossia quello della necessaria certezza morale – l'istruttore e i giudici di primo grado dovrebbero sentirsi deontologicamente stimolati a indagare e ad approfondire la vicenda loro sottoposta il meglio possibile (naturalmente senza esagerazioni o eccessi), sapendo che nella quasi totalità dei casi la loro sarà l'unica pronuncia ecclesiale in materia. In alcuni casi si ha invece l'impressione che si sia fatto per così dire non il meglio, ma il meno possibile, sapendo che tanto solo in una percentuale quasi nulla dei casi vi sarà una verifica da parte di un tribunale di grado superiore.

La situazione delineata potrebbe anche dare adito alla creazione di giurisprudenze molto localizzate e particolari, che sfuggirebbero alla valutazione dei tribunali sovraordinati, concorrendo a compromettere l'unitarietà della giurisprudenza canonica.

Fra le indicazioni programmatiche della riforma era affermato che con essa non si intendesse in alcun modo derogare dalla tutela del vincolo matrimoniale. Forse non tutte le applicazioni della stessa sono state del tutto coerenti con quella affermazione programmatica,

2. *L'appello dilatorio*

Quanto appena detto sulla revisione di una causa in secondo grado di giudizio conduce a relazionare circa come si sia inteso il concetto di appello dilatorio proposto contro una sentenza affermativa.

È un tema che ha avuto, giustamente, un grande approfondimento nei primi periodi successivi alla riforma, data anche la relativa novità, complessità e indeterminatezza del concetto. In merito e progressivamente si è creata la seguente ragionevole interpretazione, che mi pare decisamente da condividersi:

a) la natura dilatoria dell'appello non può essere commisurata, né alle sole intenzioni soggettive dell'appellante (oggetto peraltro di valutazioni altrettanto soggettive dei giudici d'appello), né alle sole motivazioni da questi esposte;

b) nemmeno la natura dilatoria dell'appello può essere valutata sulla base del solo esame delle motivazioni della decisione di primo grado, comparate con le ragioni addotte da chi la impugna;

c) invece, la (mera, cioè esclusiva) qualità dilatoria dell'appello⁶ va valutata alla luce di una considerazione cosiddetta integrata. Ovvero che tenga conto: sia delle ragioni proposte dall'appellante, sia delle argomentazioni della sentenza di primo grado, sia di un esame

nei primi giudici. È possibile che una nuova discussione della causa o l'esibizione di prove non disponibili nel primo grado di giudizio possa consentire ai giudici di appello di raggiungere quella certezza.

⁶ Per sé, ogni appello è dilatorio, in quanto per natura protrae la durata della causa. Una ragionevole considerazione deve condurre a far coincidere il concetto di dilatorio con quello di infondato.

completo degli atti del precedente grado di giudizio. È solo infatti sulla base di tale considerazione complessiva che può essere determinato se la impugnazione proposta sia solo frustratoria e contraria al principio di economia processuale e quindi, appunto, evidentemente dilatoria. Solo la considerazione complessiva dei tre elementi indicati può mettere in condizione i giudici di appello di rendersi conto se vi sia già e anche per loro la certezza morale e, quindi, se le argomentazioni dell'appellante siano idonee o meno a metterla in discussione⁷.

3. La conferma parziale di sentenze (solo affermative) per decreto

Alcune delle decisioni affermative appellate giungono talvolta al tribunale di appello con più di un capo definito in primo grado in modo favorevole alla domanda attorea. In secondo grado non sempre su tutti i capi si può ritenere sussista la certezza morale, non messa invece in discriminazione da quella analisi integrata della quale si è detto più sopra in merito alla natura dilatoria dell'appello.

In tali casi ci si è comportati seguendo l'indicazione contenuta nell'art. 265 § 6 DC, che concerneva la conferma per decreto ai sensi del previgente can. 1682 § 2: ossia si è confermato esclusivamente il capo o i capi ritenuti fondati e si è taciuto su quelli ritenuti invece infondati. Si tratta di una soluzione pratica, economica, anche se dal punto di vista teorico – venuta meno la necessità della doppia sentenza conforme – potrebbe far sorgere la domanda sul destino dei capi non confermati ma sui quali l'appello non è stato condotto al suo esito naturale, ossia una pronuncia definitiva in secondo grado di giudizio.

Invece si ritiene debba essere tenuta ferma l'interpretazione che l'eventuale conferma per decreto possa concernere solo sentenze affermative. Il discrimine è da vedersi nel fatto che, mentre la decisione affermativa dei primi giudici suppone la conseguita certezza morale, che solo si deve confermare; la decisione negativa presuppone al contrario la mancanza della certezza morale, che potrebbe però insorgere da una nuova attività istruttoria e/o argomentativa, che solo il grado pieno di giudizio può permettere in modo completo.

IN MERITO AL PROCESSO PIÙ BREVE

Si tratta di una delle massime novità della riforma del 2015, che ha richiesto ai tribunali locali di confrontarsi con un istituto nuovo e di delicata applicazione, soprattutto nella fase della sua scelta⁸. In merito ho già a suo tempo fatto delle considerazioni a partire dalla prospettiva di un tribunale locale⁹, ma desidero tornare ancora sul tema proponendo alcune osservazioni.

⁷ A solo titolo di esempio circa tale considerazione cosiddetta integrata si possono vedere: G. ERLEBACH, *Appello in quanto impugnativa dopo l'entrata in vigore del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in AA.VV., *Studi in onore di Carlo Gullo III*, Roma 2017, pp. 661-679; G. ERLEBACH, *Novità legislative e applicazioni pratiche in tema di diritto di appello alla luce del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Adnotatio iurisprudentiae. Supplementum* 4, Brno 2018, pp. 300-327; G.P. MONTINI, *Alcune questioni nuove circa l'appello dopo il MIDI, L'esecuzione della sentenza affermativa; il decreto esecutivo; il ruolo del giudice a quo in caso di appello controverso; la rinuncia all'appello*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 31 (2018) 492-508; G.P. MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni*, in Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, pp. 107-125.

⁸ Uno studio molto completo in merito ai criteri di scelta fra le tre forme processuali per la dichiarazione di nullità matrimoniale è quello di G. PALAZZO, *La scelta della forma processuale per un giusto giudizio di nullità matrimoniale*, Roma, 2025.

⁹ P. BIANCHI, *Lo svolgimento dinamico del processo breve: l'esperienza di un tribunale locale*, in «Monitor Ecclesiasticus» 131 (2016) 289-308; P. BIANCHI, *Il processus brevior coram Episcopo. Le prime esperienze di un tribunale locale*, in AA.VV., *Studi in onore di Carlo Gullo III*, Rom, 2017, pp. 799-826; P. BIANCHI, *La scelta della forma processuale brevior nel can. 1676 § 2: criteri e prassi concreta*, in «Anuario Argentino de Derecho Canónico» 22 (2017) tomo I, pp. 103-127; P. BIANCHI, *Questioni legate alla scelta della via processuale nel nuovo*

1. *Progressiva riduzione delle richieste in merito ma loro migliore preparazione*

All'inizio della applicazione del processo breve si è notato un numero maggiore di domande, spesso però mal preparate dal punto di vista della seconda condizione di procedibilità, quella del can. 1683, 2° (non basta infatti il mero accordo fra le parti): mal preparate in quanto contrarie alla stessa logica della richiesta qualità manifesta della nullità. Ad esempio proponendo cinque o sei capi sui quali pronunciarsi, cosa che tradisce la non possibilità di una qualificazione univoca ed evidente del fatto; oppure presentando capi di nullità in merito ai quali l'istruttoria avrebbe richiesto una perizia (can. 1095, 2° e 3°), essendo il caso sfornito di documentazione clinica concludente. Infatti, almeno di norma, la necessità di una prova complessa come una perizia è ritenuta segno della non evidenza del caso¹⁰.

Col tempo (e anche a fronte di qualche ben argomentato rigetto della richiesta di utilizzo del processo *brevior*) si sono avute domande quantitativamente inferiori ma certo meglio meditate e preparate. E, in effetti – anche da quanto si coglie da altre fonti – almeno in Italia il processo *brevior* sta riacquisendo e confermando di fatto la sua eccezionalità, del tutto coerente con le sue esigenti condizioni di procedibilità stabilite dal can. 1683, nonché dopo alcuni eccessi verificatisi, in alcuni luoghi ben identificati, nei primi anni di applicazione della riforma. A novembre sono stato a Madrid a fare una relazione assieme a un giudice rotale e al Decano della Rota Romana: dalle sue parole mi sembra di aver colto un'analoga valutazione sulla base però di una considerazione spaziale più vasta, che il tribunale apostolico è in grado di fare. Ma più di ogni altra considerazione, conferma tale valutazione quanto Leone XIV ha affermato nella sua allocuzione alla Rota Romana del 26 gennaio 2026. Nel contesto di un discorso sul nesso inscindibile fra carità e verità, il Papa ha affermato:

A titolo di esempio, nel processo più breve di nullità matrimoniale davanti al Vescovo diocesano, l'indole a prima vista manifesta del capo di nullità che lo rende possibile va giudicata con molta attenzione, senza dimenticare che dovrà essere lo stesso processo dovutamente attuato a confermare l'esistenza della nullità o a determinare la necessità di ricorrere al processo ordinario.

2. *Quanto alla prima condizione di procedibilità*

Essa comporta che i due coniugi condividano la *petitio* del processo breve. Ma cosa indica tale termine? Si ritiene corretto aderire alla tesi (tutto sommato peraltro favorevole all'uso del processo breve) che non sia necessario il litisconsorzio attivo per la sua procedibilità, ma che basti semplicemente l'accettazione della forma processuale ridotta¹¹.

La disposizione del can. 1683, 1° – che richiede tale accettazione – è prudente, non ostante qualche opinione contraria¹², che vorrebbe il processo breve azionabile anche senza l'accordo

processo di nullità matrimoniale: la evidenza del motivo di nullità (can. 1683, 2° e art. 14 RP), in «Quaderni di diritto ecclesiale» 32 (2019) 448-507.

¹⁰ Mette conto segnalare come – alla stregua di quanto disposto nei due paragrafi dell'art. 14 della *Ratio Procedendi* (= RP) annessa a MIDI – sembra che il processo breve sia invece praticabile per il can. 1095, 1° perché l'art. 14 § 1 parla appunto della *manca di ragione*. I motivi di questa possibile applicazione sono: a) la maggiore rilevanza clinica (e, quindi, anche la maggiore evidenza) della causa materiale (la patologia) alla base del tipo di incapacità; b) la presenza di conclusiva documentazione clinica, come precisa l'art. 14 § 2 RP.

¹¹ Cf lo studio di Palazzo, già citato più sopra, e G.P. MONTINI, *L'accordo dei coniugi quale presupposto del processus matrimonialis brevior* (can. 1683, 1°), in «Periodica de re canonica» 105 (2016) 495-415 e G.P. MONTINI, *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior: consenso delle parti e chiara evidenza della nullità*, in AA.VV., *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e del rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, Città del Vaticano 2018, pp. 47-64.

¹² Cf ad esempio C. PEÑA GARCÍA, *El nuevo proceso "brevior coram episcopo" para la declaración de la nulidad matrimonial*, in «Monitor Ecclesiasticus» 130 (2015) 579 e p. 591, la quale si domanda appunto come mai, in

delle parti. Infatti si ritiene opportuno che ci debba essere l'accettazione esplicita di una forma processuale non ordinaria e semplificata. Peraltro, si deve sottolineare come la sua non accettazione e la conseguente necessità di ricorrere al processo ordinario non comprometta in alcun modo la domanda di giustizia dell'attore. Se poi questa domanda fosse davvero basata su una nullità manifesta, anche il processo ordinario avrà una durata molto rapida.

In questa interpretazione di cosa debba intendersi per la *petitio* della quale tratta il can. 1683, 1°, il litisconsorzio attivo sarà eventualmente un elemento che attiene alla verifica della seconda condizione di procedibilità del processo *brevior*, quella del can. 1683, 2°: ossia la possibilità di ritenere manifesta la nullità matrimoniale e prevedere una ragionevole facilità della sua prova.

3. Se un supplemento istruttorio sia compatibile con la ratio del processo brevior

Il fatto che, all'esito di una istruttoria nel processo breve, si ravvisi (se a iniziativa di parte o di ufficio non importa) la necessità di un supplemento istruttorio dovrebbe essere logicamente interpretato come la prova che non sia stata confermata la qualità *manifesta* della nullità che si era ritenuta al momento dell'ammissione a tale forma processuale, con la conseguente conclusione del rinvio della causa al processo ordinario. In questo senso, mi sento di correggere la posizione piuttosto possibilista che avevo formulato in alcuni primi contributi in merito a tale innovativa forma processuale¹³.

Fatta tale doverosa *retractatio*, proporrei però la considerazione che un eventuale supplemento istruttorio – se quantitativamente modesto, sostanzialmente confermativo di quanto già acquisito, e di celere acquisizione – non sia in assoluto da escludere. Per fare un esempio, l'acquisire un parere in merito alla credibilità delle parti da un sacerdote che, nel loro interrogatorio, sia emerso le conosca bene. Si tratta di un adempimento di facile esecuzione: in un caso recente, esso ha richiesto solo due giorni in più prima della emissione del decreto di cui al can. 1686, consentendo tuttavia di rafforzare la credibilità cosiddetta estrinseca dei dichiaranti.

4. La decisione solo parziale del vescovo

Per quanto la proposta di un processo breve con più capi di nullità non sia un elemento molto favorevole alla sua procedibilità, in quanto tradisce la difficoltà di una qualificazione univoca e immediata dei fatti, è capitato che qualche domanda in merito prevedesse un paio di motivi di nullità, soprattutto se collegati da un nesso intrinseco, quali ad esempio l'esclusione della indissolubilità del vincolo e della prole in un soggetto che si accosti alle nozze con dubbi e incertezze.

Può tuttavia capitare che, non ostante detto nesso, la prova di uno dei due capi risulti troppo debole. Anche in questo caso si è applicata (nel tribunale Lombardo) la soluzione economica che si ispira per lata analogia all'art. 265 § 6 DC. Ossia: il vescovo ha dichiarato la nullità del patto nuziale per il capo che ha ritenuto provato, mentre nulla ha deciso in merito all'altro, non avendo la possibilità di rendere, nel processo *brevior*, una sentenza negativa. Del tutto diseconomica e anche poco logica è apparsa la soluzione di rimandare al processo ordinario il

presenza di una nullità *patente*, non si possa fare a meno del consenso dell'altro coniuge circa l'uso del processo breve. Argomenti che la studiosa ribadisce anche in C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus"*, in «Estudios eclesásticos» 90 (2015) 666 e C. PEÑA GARCÍA, *El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal*, in M.E. OLMOS ORTEGA (Ed.), *Proceso de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Madrid 2016, p. 99, nota 22.

¹³ Cf soprattutto P. BIANCHI, *Lo svolgimento dinamico...*, cit., pp. 299-303; P. BIANCHI, *Il processus brevior coram Episcopo. Le prime esperienze...*, cit., pp. 821-823; P. BIANCHI, *Lo svolgimento del processo breve: la fase istruttoria e di discussione della causa*, in Redazione di «Quaderni di diritto ecclesiale» (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, pp. 82-83.

capo non sufficientemente provato quando già il matrimonio è stato riconosciuto invalido. Tale capo potrà avere una sorta di reviviscenza – ma trattato *tamquam in prima instantia* – nel caso in cui la decisione del vescovo venga appellata, che l'appello venga ammesso e che la causa sia inviata al tribunale ordinario di appello (cf il can. 1687 § 4).

Quanto a tale eventualità, personalmente, non sono a conoscenza di appelli interposti contro decisioni episcopali nel processo breve e di come, nel caso, sia stata risolta la questione dello *antiquiorem suffraganeum* (can. 1687 § 3) per un appello proposto contro una decisione del metropolita. Anche su questo punto, come noto, si sono confrontate due letture, che intendono il detto concetto o in senso istituzionale (si tratterebbe della diocesi di più antica fondazione) o in senso personale (si tratterebbe del vescovo di nomina più risalente nel tempo in quella provincia ecclesiastica). La prima soluzione sembrerebbe più logica, perché garantisce una certa stabilità della sede di appello; la seconda sembra più pratica, perché non è sempre facile determinare l'effettiva maggiore antichità di una diocesi, mentre è certo più facile sapere chi sia il vescovo di più antica nomina nella provincia ecclesiastica. La Conferenza Episcopale Italiana, a quanto io sappia, non ha elaborato il promesso elenco relativo alla prima ipotesi di interpretazione, quella cioè che fa riferimento alla diocesi (non metropolitana) di più antica fondazione.

Ma è giunto il momento di lasciare la parola al vicario giudiziale di Alessandria, che tratterà della seconda condizione di procedibilità del processo *brevior* in relazione ai motivi di nullità matrimoniale previsti nel can. 1095.

Paolo Bianchi
Piazza Fontana 2
20122 Milano MI